

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 691 DEL 17 APRILE 2015

ALLEGATO <<C>>

1. Modalità ammesse di concimazione dei prati stabili naturali
(Riferito all'articolo 4)

La concimazione è ammessa, sia in forma minerale che organica (con esclusione dei liquami e delle deiezioni derivanti dall'allevamento avicolo, con o senza lettiera) per le tipologie di prati asciutti e concimati indicate in Allegato A, purché questa non alteri la composizione floristica delle cenosi erbacee naturali.

A tal fine, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle misure di conservazione previste dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, e dall'eventuale adesione a misure del Piano di Sviluppo Rurale che prevedono il divieto di utilizzo di concimi chimici, le concimazioni per le tipologie di prati asciutti indicate in Allegato A non devono eccedere i 20 kg/ha di azoto, 30 kg/ha di P₂O₅ (anidride fosforica) e 30 kg/ha di K₂O (ossido di potassio) all'anno. Le concimazioni per le tipologie di prati concimati indicate in Allegato A non devono eccedere i 60 kg/ha di azoto, 30 kg/ha di P₂O₅ (anidride fosforica) e 60 kg/ha di K₂O (ossido di potassio) all'anno. Non è ammessa la concimazione per le tipologie di prati umidi indicate in Allegato A.

2. Modalità di esecuzione degli interventi compensativi
(Riferito all'articolo 5)

Salvo diverso parere motivato del Servizio competente, gli interventi compensativi di cui all'articolo 5 dovranno essere eseguiti secondo le specifiche di seguito riportate:

2.1 Per interventi riguardanti le seguenti tipologie:

prati asciutti (Direttiva 92/43/CEE, Allegato I, habitat 62A0) ad esclusione delle tipologie indicate al successivo punto 2.3;

prati umidi e altre formazioni erbacee inondate (Direttiva 92/43/CEE, Allegato I, habitat 6410, 6420, 7210*, 7230 e alleanze di vegetazione Phragmition communis, Magnocaricion elatae) ad esclusione delle tipologie indicate al successivo punto 2.3;

Modalità: asportazione di zolle erbose con larghezza e lunghezza di 90 cm e spessore 10 cm. Successivo trapianto delle zolle su aree di uguale superficie, non già destinata obbligatoriamente a ripristino per effetto di altre norme, in opportune condizioni ecologiche (suolo in assenza di copertura arborea e di calpestamento anche derivante dalla asportazione del terreno vegetale superficiale) e la successiva cura per almeno cinque anni.

2.2 Per interventi riguardanti le seguenti tipologie:

prati concimati (Direttiva 92/43/CEE, Allegato I, habitat 6510)

Modalità: semina di essenze provenienti dalle corrispondenti tipologie di prati stabili naturali regionali su aree di uguale superficie e condizioni ecologiche, non già destinata obbligatoriamente a ripristino per effetto di altre norme. In particolare: a) il primo anno, eseguire adeguate lavorazioni di preparazione del letto di semina e provvedere alla semina del miscuglio polifita, nella misura di almeno 60 kg per ettaro, proveniente esclusivamente da prati stabili naturali presenti sul territorio regionale. È anche ammessa la semina mediante lo spargimento di fieno maturo e ricco di sementi, nella misura di almeno 2,5 tonnellate per ettaro, raccolto e ridistribuito in giornata sul terreno da ripristinare. Le essenze devono provenire da prati stabili della medesima tipologia, inseriti nell'inventario di cui all'art. 6 ed il più possibile prossimi all'area di intervento; b) non eseguire fertilizzazione sia chimica che organica per tutta la durata del quinquennio; c) controllare la vegetazione per tutta la durata del quinquennio tramite l'esecuzione di almeno uno sfalcio all'anno, da eseguirsi non prima dell'1 giugno, con asporto della biomassa ottenuta. Al fine di salvaguardare la fauna, gli sfalci devono essere eseguiti ad almeno 15 centimetri da terra, in senso centrifugo a partire dal centro dell'appezzamento, o secondo percorsi paralleli, comunque sempre a bassa velocità, in modo tale da consentire agli animali presenti la possibilità di una via di fuga.

2.3 Per interventi di cui all'articolo 5 riguardanti le seguenti tipologie:

A1) Formazioni prative primitive

Modalità: come al punto 2.2 su terreno ghiaioso o roccioso calcareo della regione. Se le condizioni del cotico sono sufficienti per l'asportazione in zolle, deve esserne effettuato il trapianto, come indicato al punto 2.1.

3. Modalità di esecuzione degli interventi di recupero (Riferito all'articolo 7)

Salvo diverse indicazioni motivate in sede di valutazione tecnica da parte del Servizio competente, negli interventi di recupero tramite rinverdimento delle aree alterate dalla realizzazione di opere stradali, discariche, bacini di laminazione ed altre opere pubbliche interferenti con prati stabili, è fatto obbligo dell'impiego di semente proveniente da prati stabili naturali presenti sul territorio regionale, in percentuale pari almeno al 15 per cento del totale. È anche ammessa la semina mediante spargimento di fieno maturo ricco di sementi, raccolto e distribuito in giornata sul terreno da ripristinare, nella misura di almeno 2,5 tonnellate per ettaro. Le essenze devono provenire da prati stabili inseriti nell'inventario di cui all'art. 6 ed il più possibile prossimi all'area di intervento.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE